



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**

Registro

N. 23

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

28-07-2024

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI  
BILANCIO EX ART.194, COMMA I,  
LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000,  
N.267 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI  
PATTI N. 455 del 10.04.2024 RG 605/2013.

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTISOTTO del mese di Luglio  
Con inizio alle ore 16:40, nella sala delle adunanze del Comune .

Alla convocazione in seduta Ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge , risultano all'appello nominale :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
GERMANA' Maria	X		FRANCO Antonino	X	
IORE Salvatore Vittorio	X		ARDIRI Graziella		X
INTERDONATO Armando	X		D'AMBRA Maria Pia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		CORRENTE Maria Pamela	X	
GULINO Laura	X				
SCHEPISI Tindaro		X			
FAZIO Giacinta	X				
NASSISSI Claudia	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 10 Assenti n. 2

Fra gli assenti sono giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i signori :

La Sig.ra GERMANA' Maria nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti , assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale dott. Carmelo PINO

La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori:

# COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Città Metropolitana di Messina

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### AREA AMMINISTRATIVA

Prop. n. 23

del 22.07.2024

**OGGETTO:** " RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PATTI N. 455 del 10.04.2024 RG 605/2013"

### RELAZIONE

#### PREMESSO:

che l'art. 194 del TUEL prevede che:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

[... omissis...]

#### CONSIDERATO CHE:

la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 stabilisce che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**VISTO** il parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[... omissis...] La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del

*Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio. [... omissis...]*

**RITENUTO**, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**TENUTO CONTO** che per l'avvio delle procedure di esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e s.m.i., è richiesto il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza esecutiva, tale lasso di temporale segna anche il termine massimo entro il quale il riconoscimento può dirsi fisiologicamente e non tardivamente disposto dal Consiglio comunale" (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 38/2018 - Corte Conti Valle d'Aosta, con delibera 7/2022, ).

#### **DATO ATTO CHE**

-Al riguardo la giurisprudenza contabile, con riferimento all'art. 194, comma 1, lettera a), si è pronunciata rilevando che *"poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è da tale momento che deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio"* (in tal senso SS.RR. in sede giurisdizionale, sentenza n. 12/2007; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 173/2014; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).

-Come, ancora, evidenziato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 21/2018) Quanto alla fattispecie di cui alla lettera a) della sopra citata disposizione, tale obbligo *"decorre, in un'ottica prudenziale, dalla data del deposito della sentenza di condanna cioè dal momento del giuridico perfezionamento della relativa pubblicazione (art. 133, c.1, c.p.c.). E' in questo momento infatti che sorge l'obbligazione giuridica, vincolante (almeno in via provvisoria) e non programmata nell'ambito del ciclo del bilancio dell'ente"* (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 326/2017).

-al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**CONSIDERATO CHE** il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

**DATO ATTO CHE:**

4

che in data 11.04.2024 è stata assunta al protocollo dell'Ente, al n.4337 la sentenza esecutiva del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 R.G. 605/2013 che ha definito la controversia, in cui gli attori, richiamando l'esito del giudizio per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., incardinato nel procedimento n. 697/2010 R.G., hanno convenuto in giudizio il Comune di San Piero Patti e la Provincia Regionale di Messina (ora Città Metropolitana di Messina) al fine di ottenere la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non, a seguito dello sgombero disposto con l'ordinanza comunale del 29.4.2009 dell'immobile ubicato nel Comune di San Piero Patti, c.da Fiumara, che era stato danneggiato a causa della mancata manutenzione delle strade e delle condutture ad esso adiacenti, condannando ciascun ente convenuto a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 35.927,50, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di esborsi sostenuti per l'alloggio presso altro immobile la somma di € 937,50, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale € 7.513,75, oltre interessi e rivalutazione; e condannando gli enti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. proc. n. 697/2010 R.G. Tribunale di Patti, nella misura di € 193,06 per spese vive ed € 2.965,87 per compensi liquidati in favore dei nominati consulenti (giusti provvedimenti del Presidente del Tribunale depositati il 24.11.2010 ed il 9.6.2011), nonché € 2.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e alla rifusione 24 delle spese del presente giudizio in favore degli attori, liquidate in € 474,27 per spese vive ed € 14.103,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; ponendo definitivamente a carico degli enti convenuti nella misura del 50% cadauno le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto, per un importo complessivo di euro 72.380,87 ;

**TENUTO CONTO CHE** il predetto provvedimento giurisdizionale rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio", previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

**RIBADITO CHE**, da costanti orientamenti della Corte dei Conti:

la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL ed in particolare:
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Vista la D.C.C. adottata in data odierna, inerente la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area

Economico Finanziaria (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);

Visto l'allegato parere dell'Organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6, 1° periodo del TUEL, acquisito al protocollo comunale al nr. 24741/2022;

RILEVATO, pertanto, che sulla presente proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio e contestuale transazione in oggetto, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. h), n. 6), del D.Lgs. n. 267/2000 sarà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti.


### PROPONE

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 72.380,87, di cui alla citata sentenza esecutiva del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 R.G. 605/2013
2. Di finanziare il suddetto debito fuori bilancio di cui al punto precedente con il fondo contenzioso appositamente accantonato nell'avanzo di amministrazione approvato con il rendiconto dell'esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità, così come analiticamente riportato nella D.C.C. adottata in data odierna, inerente la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale di bilancio;
3. Di demandare al competente Responsabile del Servizio l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti compresi la predisposizione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.


Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Dott. Carmelo PINO



Il Vice Sindaco

Salvatore Vittorio FIORE



## IL PRESIDENTE

constatata la sussistenza del numero legale, procede con il terzo punto all'o.d.g. "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PATTI N. 455 del 10.04.2024 RG 605/2013".

Il Presidente dà lettura della proposta.

A questo punto il Presidente, non essendoci interventi, pone a votazione la proposta per alzata di mano

Con voti **7** favorevoli e **3** astenuti (gruppo di minoranza)

## IL CONSIGLIO

**Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PATTI N. 455 del 10.04.2024 RG 605/2013".

**Considerato** che sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il **Responsabile dell'Area Amministrativa** per la regolarità tecnica, parere favorevole.

Il **Responsabile dell'Area Ragioneria** per la regolarità contabile, parere favorevole.

Il **Revisore dei conti**, parere favorevole

**Ritenuto** di dover approvare la proposta così come formulata.

**Visto** l'esito della superiore votazione;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:

## DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194, COMMA I, LETTERA A) DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PATTI N. 455 del 10.04.2024 RG 605/2013".

## IL CONSIGLIO

Con separata ed analoga votazione

## DELIBERA

Di dichiarare l'atto **immediatamente eseguibile**.

Prop. 23

**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
**Città Metropolitana di Messina**

**ORGANO DI REVISIONE**

**OGGETTO:** *Parere in merito al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio:*

*"Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lettera a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 – Sentenza del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 RG 605/2013".*

Il Revisore Unico del Comune di San Piero Patti ricevuta la proposta di Delibera Consiliare n. 23 del 22.07.2024 avente come oggetto: *"Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1 lettera a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 – Sentenza del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 RG 605/2013"*

**Visti:**

- l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- l'art.239 il primo comma lett. e del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- l'art.193 del Tuel comma 2, a;
- il Regolamento di contabilità;

**VISTA:**

- la Sentenza del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024 RG 605/2013
- la nota acquisita dall'Ente al. 4337 del 10.04.2024;

**VISTO:**

- il Parere di Regolarità Tecnica favorevole del 22.07.2024 da parte del responsabile dell'area del settore amministrativo dott. Carmelo Pino;
- il Parere di Regolarità Contabile favorevole del 22.07.2024 del responsabile dell'area economica-finanziaria dott. Carmelo Pino;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sul riconoscimento del debito fuori bilancio come da proposta di Delibera Consiliare n.23 del 22.07.2024 avente come oggetto: *"Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1*

lettera a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 – Sentenza del Tribunale di Patti n. 455 del 10.04.2024  
RG 605/2013”; per euro 72.380,87;

IL REVISORE INVITA l'Ente a trasmettere il provvedimento approvato dal Consiglio alla Corte  
dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

**IL REVISORE DEI CONTI**

*Dott. Silvano Bonafede*

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:  
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 22.07.2024

Il Responsabile Area Amministrativa  
Dott. Carmelo PINO

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile di Area

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data 22.07.2024

Il Responsabile Area Ragioneria  
Dott. Carmelo PINO

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

#### ATTESTA

Che la complessiva spesa di E ..... , trova copertura finanziaria MISSIONE .....  
PROGRAMMA.....TITOLO.....  
CAPITOLO .....del bilancio 2024 ( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_ )

Data.....

Responsabile Area Ragioneria  
Dott. Carmelo PINO

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

*Sella*

*Mario Ferraro*

Il Segretario Comunale

*Carmelo Pino*



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 31-07-2024  
E fino al

L'Addetto  
Giovanni Di Dio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno: 31-07-2024

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo Pino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA


Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 31-07-2024

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-07-2024

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
Dott. Carmelo PINO

*Carmelo Pino*